



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0007480

del 11/07/2017 ore 14:27:55

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 11 LUG. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Lecco
Via Previati, 2/4
Lecco**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 108/2017_Modalità pubblicazione Albo

Con il quesito del 3 aprile u.s. l'Ordine di Lecco chiede il parere del Consiglio Nazionale sulla possibilità di produrre e comunicare l'Albo in formato digitale, superando la prassi in uso di stampare ed inviare per posta l'Albo cartaceo.

La domanda posta dall'Ordine di Lecco attiene alla questione, sollevata più volte dagli Ordini locali, collegata alle modalità di pubblicazione e comunicazione dell'Albo. In effetti, l'Ordinamento professionale non prescrive particolari forme di tenuta e trasmissione dell'Albo limitandosi, in generale, a prevedere specifici obblighi di comunicazione e richiedendo l'invio telematico soltanto in relazione alla trasmissione dell'Albo al Consiglio Nazionale. Si conferma, dunque, coerentemente con le indicazioni sempre fornite in materia, che le modalità di produzione, pubblicazione e trasmissione dell'Albo sono demandate alle scelte organizzative del singolo Ordine territoriale, ove non siano già disciplinate dalla legge.

Con riferimento specifico all'intendimento dell'Ordine di Lucca di accantonare il tradizionale formato cartaceo a favore dell'utilizzo delle tecnologie digitali, si può inoltre osservare come questo risulti particolarmente coerente con la normativa vigente in materia di "uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa". Si richiama, in particolare, l'art. 12 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che prevede in generale: "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" (comma 1). Lo stesso articolo specifica, ulteriormente, che "Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni"(comma 2).

A supporto di quanto detto, si osserva come fino ad oggi la questione del formato dell'Albo si sia posta soltanto con riferimento agli obblighi di comunicazione istituzionale "risalenti" nel tempo, dal momento che tutti gli obblighi fissati dal legislatore con provvedimenti più recenti consistono sempre in comunicazioni telematiche, da eseguirsi in conformità a precise regole tecniche di formazione e trasmissione.

In conclusione, si ritiene che l'Albo possa essere prodotto e trasmesso con modalità esclusivamente digitali. Si raccomanda, nell'adottare tale tipo di decisione, di prevedere sempre le necessarie misure di sicurezza, al fine di evitare che i dati dell'Albo possano subire ulteriori trattamenti difformi dalle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione

